



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
4^ SEZIONE CIVILE  
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di ROMA, Dott. ANNA (4^CANC.) CONDO', all'udienza del giorno 10/06/2025 nella causa civile R.G. n. 37722 / 2020

**vertente tra**

██████████ CATALDO (CF ██████████) - Avv. ANDREA RUOCCO

**-RICORRENTE-**

**contro**

FINCONTINUO SPA (CF 02597720792), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Marcello Condemi .

Oggetto: azione restituzione costi mutuo estinto anticipatamente.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza odierna parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti.

La sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. per come modificato dalla l. 4/07/2009 n. 69 con lettura del dispositivo in udienza.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**-RESISTENTE-**

Con atto di citazione ritualmente notificato ██████████ Cataldo evocava in giudizio la FINCONTINUO SPA e chiedeva: " di ripetere la somma di € 3.121,67 per le commissioni e spese connesse al finanziamento anticipate e non restituite in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata dello stesso, oltre rivalutazione ed interessi. Con la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio."

A sostegno della domanda narra che l'istante stipulava in data 1.10.17 con la FINCONTINUO SPA il contratto di finanziamento contro cessione del quinto per l'erogazione della somma di € 36.600,00, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo e che estingueva anticipatamente il finanziamento in data 28.2.18, e non riceveva in restituzione dalla Banca tutte le spese e commissioni

del diritto comunitario, come interpretato in maniera vincolante per il legislatore interno, dalla menzionata sentenza della CGUE del 2019.

In tal senso la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 263/2022, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della connessa disposizione che prevedeva la permanenza sino all'entrata in vigore del testo novellato nell'anno 2021, delle norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della banca d'Italia in vigore alla data della sottoscrizione dei contratti, rilevava la contraddittorietà e l'inadeguata motivazione dell'ordinanza del giudice rimittente sulla presunta inapplicabilità della normativa comunitaria, ed in particolare della sentenza della CGUE del 2019 nei contratti stipulati in epoca anteriore all'anno 2021, dichiarando inammissibile la questione sotto tale profilo, ed implicitamente affermando la permanenza della vincolatività della normativa comunitaria richiamata e della correlata sentenza interpretativa della cgue, che esplica la sua efficacia vincolante in via retroattiva, ovvero a far data dell'entrata in vigore delle direttive comunitarie richiamate ( 1992 e 2010).

Ne consegue che è dovuto il rimborso sia delle spese ricorrenti che dei cost ut-front ovvero non legati alla durata del contratto ma originariamente concordati quali le spese d'intermediazione di altri soggetti, e altre spese fisse che devono essere proporzionalmente rimborsate.

La CTU del DR. Antonio [REDACTED] e depositata in atti, accertava che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di causa, il consumatore avrebbe avuto diritto a un rimborso complessivo di € 8.900,42, a fronte di quanto riconosciuto dalla società resistente, pari ad € 7.755,84.

Pertanto, la differenza quantificata dal CTU in € 1.144,58, deve essere restituita all'attore **corretto e pertanto si riconosce l'integrale rimborso della somma richiesta oltre interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo.**

**Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, che distrae a favore dell'Avv. ANDREA RUOCCO dichiaratosi antistatario.**

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

**Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.144,58 euro, oltre interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo.**

**Condanna la convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese del giudizio che liquida nella somma complessiva di € 825,00 ( di cui € 125,00 per spese esenti ed € 700,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali CAP e IVA come per legge, che distrae a favore dell'Avv. ANDREA RUOCCO dichiaratosi antistatario.**

**Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.**